

Modifiche alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo (D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020)

A cura di salvio biancardi

Rapporti tra cittadino e P.A. (Articolo 1 comma 2-bis Legge 241/90)

“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”.

Ciò implica l'applicazione, sostanzialmente, di regole di diritto civile, in un tipo di rapporto paritario tra p.a./cittadino.

Tempi

(Articolo 2 comma 4-bis Legge 241/90)

“Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo”.

Il legislatore è ritornato sui tempi di conclusione del procedimento amministrativo, con riferimento a quelli di maggior impatto.

Le novità sono, in realtà, poche.

Tuttavia, il valore aggiunto si riscontra in almeno due elementi:

- viene richiesto di pubblicare i tempi massimi che la legge ha stabilito per i procedimenti, ma anche i tempi effettivi impiegati;
- viene chiesto di effettuare la comparazione dei tempi di legge con quelli effettivamente impiegati.

Inefficacia dei provvedimenti adottati dopo i termini

(Articolo 2 comma 8-bis Legge 241/90)

*“Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, **adottate dopo la scadenza dei termini** di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, **sono inefficaci**, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”*

In realtà esiste già una disciplina specifica che dispone:

Art. 20, co. 3 della legge 241/90

*“Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente **può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies**”*

Quindi, la normativa non ammette, un provvedimento tardivo, ma consente solo di valutare se vi siano i presupposti per la **revoca** o l'**annullamento** del provvedimento formatosi tacitamente.

Tuttavia, è molto diffusa la prassi di emettere un provvedimento tardivo, anche dai contenuti contrastanti con quello tacito. Ecco il motivo per cui il legislatore ha adottato il comma 8 ter sopra illustrato.

A cura di salvio biancardi

In realtà, tutti i procedimenti dovrebbero concludersi con un provvedimento espresso poiché l'art. 2, co. 1 della Legge 241/90 dispone: *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo **mediante l'adozione di un provvedimento espresso**”*.

Inoltre, l'art. 2, co. 9 della legge 2431/90 dispone:

“La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.

Il silenzio assenso (o diniego) costituisce, quindi, il mero rimedio ad un mancato e tassativo adempimento imposto alla p.a.

Tuttavia nessuna amministrazione sanziona il silenzio assenso, il quale è accettato come regola (es. NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE PRATICHE EDILIZIE).

Riduzione della durata dei procedimenti

(Articolo 12 comma 2 del D.L. 76/2020 conv. in Legge 120/2020)

“Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Si tratta di una disposizione che non ha innestato disposizioni nella Legge 241/90, anche se introduce regole destinate ad integrare la disciplina sul procedimento amministrativo.

La regola introdotta impone un duplice adempimento:

- 1) **accertare la capacità** dell'ente di rispettare i tempi di conclusione massimi dei procedimenti;
- 2) **ridurre** i medesimi

Quindi, l'obiettivo assegnato è quello di ridurre i tempi medi dei procedimenti.

Restano aperte alcune incertezze, come:

- a) il caso in cui i tempi medi risultassero inferiori a quelli indicati dalla legge;
- b) il caso di procedimenti per silenzio assenso.

A cura di salvio biancardi

Uso della telematica

(Articolo 3 bis della Legge 241/90)

*“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche **agiscono mediante strumenti informatici e telematici**, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”.*

Si tratta dell'ennesimo tentativo di introdurre l'utilizzo degli strumenti informatici nell'attività delle pubbliche amministrazioni, spesso refrattarie a questo tipo di novità.

Domicilio digitale

(Modifica dell'articolo 5, co. 3 della Legge 241/90)

“.....il domicilio digitale”.

Si tratta di una novità inserita nell'art. 5, riferito al responsabile del procedimento. La legge impone di rendere note ai soggetti interessati una serie di informazioni.

Il comma 3, riformulato, diventa pertanto del seguente tenore:

3. L'unità organizzativa competente, **il domicilio digitale** e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'*articolo 7* e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 3 del “Codice dell'amministrazione digitale” dispone:

“Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale”.

Il DOMICILIO DIGITALE, (consistente nell'indirizzo PEC) va a sostituire, a tutti gli effetti il **domicilio fiscale** dove ricevere le comunicazioni ufficiali.

Il Domicilio digitale è già obbligatorio per imprese e professionisti da alcuni anni. Ora il legislatore lo **impone, come obbligatorio anche alle pubbliche amministrazioni**, le quali lo devono riportare negli atti ufficiali, come quelli di cui al comma 3 sopra esaminato.

Domicilio digitale e comunicazione di avvio del procedimento (Articolo 8, co. 2 della Legge 241/90)

“Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;*
- b) l'oggetto del procedimento promosso*
- c) l'ufficio, **il domicilio digitale dell'amministrazione** e la persona responsabile del procedimento;*
- c-bis) **la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;***
- c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;*
- d) **le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;***
- d-bis) **l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d)**”.*

Altro documento nel quale deve comparire il **domicilio digitale** della pubblica amministrazione è la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 8.

Nello specifico, il **punto di accesso telematico** di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come illustrato dal comma 1 ter dell'art. 64 bis sopra menzionato, altro non è che un applicativo fruibile dall'utenza *“su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico”*.

I servizi di una p.a. devono quindi essere resi fruibili su detti applicativi.

I motivi ostativi (Articolo 10 bis Legge 241/90)

*“Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. **La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.** Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. **Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione**”.*

I motivi ostativi

(Articolo 10 bis Legge 241/90)

Una prima novità da segnalare nella riforma dell'art. in commento è la sostituzione del termine "interruzione", con il termine "sospensione".

La differenza tra i due termini è fondamentale, poiché l'evento interruttivo azzera i termini di computo del procedimento, facendoli ripartire nuovamente, dopo la causa interruttiva, mentre la sospensione blocca solo il computo del termine e alla cessazione della causa sospensiva il termine non riparte da zero, ma dal momento in cui è stato sospeso (quindi si somma il tempo pregresso, già decorso pria della causa sospensiva).

Pertanto, la sostituzione dell'istituto giuridico (da interruzione a sospensione del termine) fa sì che la durata complessiva del procedimento amministrativo si accorci.

Una seconda novità riguarda i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i quali vanno esplicitati nella motivazione del provvedimento. Il legislatore ha stabilito che si debba dare ragione nel provvedimento del motivo del mancato accoglimento delle osservazioni fornendo, se ve ne sono, i soli i soli motivi ostativi ulteriori conseguenti alle osservazioni del cittadino.

In tale modo il legislatore ha voluto evitare che, a seguito dell'annullamento in giudizio del provvedimento amm.tivo, la p.a. possa rigettare nuovamente l'istanza del cittadino, proponendo nuovi motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.

I motivi ostativi

(Articolo 10 bis Legge 241/90)

(Art. 21 octies, co. 2, ultimo periodo, Legge 241/90)

Il quadro normativo riguardante i motivi ostativi è completato da una modifica che è stata introdotta nell'art. 21 octies, co. 2, ultimo periodo, in tema di **ANNULLABILITA'** del provvedimento amm.tivo.

*“2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. **La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 -bis**”.*

Resta poi inteso che il provvedimento sia annullabile anche qualora, con riferimento all'art. 10 bis, la motivazione risulti carente in merito alle osservazioni rese da soggetto istante.

Pareri

(Articolo 16 comma 2 Legge 241/90)

*“In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, **l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere**. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma”.*

L’accelerazione dell’iter procedimentale introdotto dalla riforma emerge anche nella modifica dell’art. 16 della legge 241/90 in materia di attività consultiva.

La riforma obbliga il rup a prescindere dal parere obbligatorio richiesto, se non rilasciato nei tempi stabiliti dalla legge.

L’obbligo era in precedenza previsto per i solo pareri facoltativi.

Effetti dell'inerzia tra P.A. (Articolo 17 bis Legge 241/90)

Si tratta di modifiche volte, sempre, ad accelerare l'iter del procedimento.

Art. 17-bis **Silenzio-assenso Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti** tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici ⁽²⁸⁾

1. *Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. **Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione.** Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento **lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.***

2. *Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. **Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso***

ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorso i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

AUTOCERTIFICAZIONE (Articolo 18 Legge 241/90)

Art. 18 Autocertificazione

1. ~~Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate~~ Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni ~~di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.~~

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono **acquisiti** d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono **accertati** d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

3 bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

AUTOCERTIFICAZIONE

(Articolo 18 Legge 241/90)

La norma ribadisce quanto già stabilito dalla normativa previgente, segno evidente del fatto che non sempre le amministrazioni si attengono alle regole.

Nello specifico, le amministrazioni devono concludere i procedimenti sulla base delle autocertificazioni e dichiarazioni di atto notorio del cittadino, ovvero sulla base delle acquisizioni di dati e documenti effettuati d'ufficio, senza gravare il medesimo di specifici oneri, relativamente ai procedimenti, AD ISTANZA DI PARTE, aventi ad oggetto:

- 1) benefici economici comunque denominati;
- 2) indennità;
- 3) prestazioni previdenziali e assistenziali;
- 4) erogazioni;
- 5) contributi;
- 6) sovvenzioni;
- 7) finanziamenti;
- 8) prestiti;
- 9) agevolazioni;
- 10) Sospensioni.

Vengono fatti salvi i soli documenti riguardanti il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

AUTOCERTIFICAZIONE

(Articolo 18 Legge 241/90)

Si rammenta che l'obbligo di concludere i procedimenti sulla base di **autocertificazioni** e **dichiarazioni di atto notorio** vale per tutti i procedimenti amministrativi, non solo quelli sopra menzionati.

Questo emerge dalla seguente previgente normativa:

- 1) **articolo 43, comma 1 D.P.R. 445/2000**: *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, **ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato**”.*
- 2) **articolo 74, comma 1 D.P.R. 445/2000**: *“Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico”.*
- 3) **articolo 71, comma 1 D.P.R. 445/2000**: *“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione **in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio**, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”.*

Si noti che la parte in grassetto di cui al punto 3 è stata introdotta dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, con. In legge 77/2020) il quale ha stabilito i limiti dei controlli a campione i quali vanno effettuati in **misura proporzionale** in relazione all’entità del beneficio conseguito dal cittadino.

Provvedimenti annullati per vizi endoprocedimentali (Articolo 21- decies Legge 241/90)

La norma consente alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale di emettere nuovi provvedimenti a seguito dell'annullamento da parte del giudice di quelli emanati precedentemente.

Art. 21-decies. – Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali

1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione rimette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Conferenza dei servizi

(Articolo 13 D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020)

Si tratta di una norma, valevole sino al 31 dicembre 2021, non traslata nella legge 241/90 volta ad accelerare i lavori della conferenza dei servizi.

Art. 13.

Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14 -bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14 -bis , comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14 -ter , comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14 -quinqies , della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della

conferenza. 2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

A cura di salvio biancardi

Si evidenzia che l'art. 264 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (Decreto rilancio) convertito in legge 1705/2020, n. 77 ha introdotto una disciplina derogatoria rispetto a quella recata dall'art. 21 octies della legge 241/90 in materia di annullamento d'ufficio degli atti amministrativi, prevedendo una normativa speciale legata all'emergenza COVID-19, in vigore sino al 31 dicembre 2020

Art. 264

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID -19

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio,

sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di **tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;**

c) qualora l'attivit  in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 e' di **tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;**

d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione 274/279 dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;

e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all'art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e' tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;

f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-

sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed e' assentito, previo accertamento di tale conformita', con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e' indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica e' rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonche' l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori

disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso:

A) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)»;

2) all'articolo 75 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli 275/279 eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)»;

3) all'articolo 76, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà'.»;

B) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche: 1) al comma 2 le parole «salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, »;

2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

«2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici,

attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.»;

c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche: le parole «lettera a),», ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola «sperimentazione» e' sostituita con la parola «gestione» e le parole «al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri»; al comma 3, primo periodo, le parole «il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri» e, al secondo periodo, le parole «del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».»

d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attivita' dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti gia' in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.

3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2,

lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.